



COMUNE DI VAIE

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

ORDINANZA

N. 28 DEL 20/11/2025

OGGETTO:

COMMERCIO AL DETTAGLIO: VENDITE STRAORDINARIE – INDIVIDUAZIONE PERIODO SALDI INVERNALI ANNO 2026.

Visto l'art. 15, comma 6, del D.Lgs. n. 114/98 e s.m.i.;

Richiamata la Legge Regionale n. 28 del 12 novembre 1999 e s.m.i. recante "Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte, in attuazione del D. Lgs. 114/98" ed in particolare gli articoli 12, 13, 14, 14 bis, 14 ter e 15;

Visto il capitolo 3 della deliberazione della Giunta Regionale n. 42-29532 del 1° marzo 2000;

Richiamata la deliberazione della Giunta Regionale n. 3-8048 del 12 dicembre 2018 con la quale si stabilisce che *"le date di inizio dei saldi di fine stagione, conformemente alle decisioni assunte nell'ambito della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, sono da indirsi secondo le seguenti scadenze:*

- ***data di inizio dei saldi invernali: il primo giorno feriale antecedente l'Epifania e qualora coincida con il lunedì l'inizio dei saldi viene anticipato al sabato;***
- *data di inizio dei saldi estivi: il primo sabato del mese di luglio;*

Vista la nota prot. 19016 del 14/11/2025 della Regione Piemonte con la quale, in conformità all'accordo della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, viene comunicata la data del **3 Gennaio 2026** quale inizio dei saldi di fine stagione invernali 2026;

Considerato che ai sensi della normativa vigente ai Comuni è demandata la fissazione della durata delle stesse, per un massimo di **otto settimane**, anche non continuative, per ciascun periodo;

Dato atto che con nota prot. n. 6541 del 20/11/2025 è stata inviata comunicazione contenente la definizione del periodo di svolgimento dei saldi invernali dal **03/01/2026 al 01/03/2026**, alle Associazioni di categoria per eventuali osservazioni in merito, e che, ad oggi, non sono pervenuti pareri contrari;

DISPONE

di fissare il periodo di svolgimento delle VENDITE DI FINE STAGIONE INVERNALI (SALDI) per l'anno 2026 nel seguente periodo:

DAL 3 GENNAIO 2026 AL 01 MARZO 2026 COMPRESO

salvo diverse indicazioni adottate in via eccezionale dalla Giunta Regionale, che si intenderanno automaticamente recepite ed applicate senza necessità di adozione di ulteriori provvedimenti.

Ai sensi dell'art. 14 c. 3 della L.R. n° 28/1999 gli esercenti che intendono effettuare la vendita di fine stagione devono renderlo noto con cartello apposto nel locale di vendita ben visibile dall'esterno, almeno tre giorni prima della data prevista per l'inizio delle vendite, indicando il periodo di svolgimento, le percentuali di sconto o ribasso e le modalità di svolgimento, ai fini della corretta informazione al consumatore.

VENDITE PROMOZIONALI

Le vendite promozionali non necessitano di comunicazione e devono avere durata di tempo limitata.

Nei trenta giorni che precedono la data di inizio delle vendite di fine stagione (saldi) non è consentito lo svolgimento delle vendite promozionali aventi ad oggetto articoli di carattere stagionale o di moda, suscettibili di notevole deprezzamento se non venduti entro un certo periodo di tempo.

VENDITE DI LIQUIDAZIONE

Le vendite di liquidazione possono essere effettuate solo nei casi previsti dalla normativa vigente. Le medesime potranno avere inizio decorsi trenta giorni dal ricevimento da parte del Comune della specifica comunicazione.

INDICAZIONE DEI PREZZI

I singoli prodotti, oggetto non equivoco delle vendite di liquidazione, di fine stagione o promozionali, ovunque collocati ed esposti per la vendita al dettaglio, debbono riportare in modo ben chiaro, ben leggibile e comparabile lo sconto o il ribasso effettuato, espresso in percentuale sul prezzo normale di vendita che deve essere comunque esposto.

ASSERZIONI PUBBLICITARIE

Tutti i messaggi pubblicitari relativi alle vendite di liquidazione, di fine stagione e promozionali devono essere presentati in modo tale che non possano trarre in inganno il consumatore, né in termini di scorte, né in termini di qualità, né in termini di prezzo e devono rispettare le norme per la tutela della concorrenza e del mercato.

L'operatore commerciale deve essere in grado di dimostrare – a richiesta – la veridicità di tutte le proprie asserzioni.

VIOLAZIONI

Le violazioni alle disposizioni della presente ordinanza sono soggette alle sanzioni amministrative previste dall'art. 22 del D.Lgs. 114/98 e s.m.i. (da € 516,00 a € 3.098,00).

ORDINA

A tutti gli Operatori Commerciali del Comune di Vaie il rispetto del presente provvedimento.

La Polizia Municipale e gli altri organi di controllo sono incaricati di vigilare sul rispetto della presente ordinanza.

Ai sensi della Legge 241/1990 e s.m.i., si informa che avverso la presente è ammesso ricorso nei modi e nei termini previsti dalla legge.